



REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI SAN GIACOMO VERCELLESE

Via Roma 12 – 13030 San Giacomo V.se
P. IVA e C.F. 00424850022

PROVINCIA DI VERCELLI

Tel. 0161.850023

e-mail: info@comune.sangiacomovercellese.vc.it
pec: san.giacomo.vercellese@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 1 IN DATA 26/02/2026

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DI PIAZZA VALFRE' DI BONZO PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DI LAVORI PUBBLICI.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che il Comune di San Giacomo Vercellese ha provveduto con contratto Rep. N. 132/2025 all'appalto dei lavori di contenimento del dissesto idrogeologico sul territorio comunale alla ditta **BERTINI s.r.l.** con sede in Alagna Valsesia (VC) Via Località Miniere, 9;
- che tali interventi interessano l'area di **Piazza Valfrè di Bonzo**;
- che per consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza si rende necessaria la chiusura temporanea della piazza, con interdizione al traffico veicolare e pedonale;

CONSIDERATO:

- che i lavori comportano l'occupazione dell'intera area della piazza con mezzi d'opera e materiali;
- che occorre garantire la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. **La chiusura totale temporanea al transito veicolare e pedonale di Piazza Valfrè di Bonzo** a partire dalle ore 8:00 del giorno 03 marzo 2026 e fino al termine dei lavori;
2. L'area interessata dovrà essere **opportunamente transennata e segnalata**, a cura dell'impresa esecutrice dei lavori, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri e circolazione stradale.

3. Dovrà essere garantita l'**inaccessibilità completa della zona** a pedoni e veicoli per tutta la durata dell'intervento.
4. L'impresa esecutrice è incaricata dell'installazione e manutenzione della segnaletica temporanea di preavviso e deviazione, ove necessaria.

AVVERTE CHE

- Fatta salva l'applicazione di eventuali norme penali, **chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza** è soggetto alle sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), qualora la violazione integri fattispecie ivi previste.
- In particolare, la violazione del divieto di transito e di accesso in area interdetta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada (ove applicabile), oltre alle eventuali sanzioni accessorie previste dalla normativa vigente.
- Per le violazioni non disciplinate dal Codice della Strada si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da un **minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00**, salvo diversa disposizione di legge.
- Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 è ammesso il pagamento in **misura ridotta pari a € 50,00** oltre alle spese del procedimento.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- a norma dell'art. 3, c. 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte oppure entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

DEMANDA

l'esecuzione della presente ordinanza e l'applicazione delle relative sanzioni:

- agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- che sia data adeguata comunicazione alla cittadinanza;
- che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Vercelli, alla Stazione dei Carabinieri di Arborio.

San Giacomo Vercellese, 26/02/2026

Il Sindaco
Roberto Panattaro